

CAPITOLATO SPECIALE

PROCEDURA CONCURSALE “APERTA” MEDIANTE PIATTAFORMA DI INTERMEDIAZIONE TELEMATICA SINTEL PER LA FORNITURA IN NOLEGGIO DEI MODULI ABITATIVI NECESSARI ALL’ELIBASE DI BRESCO PER LA DURATA DI ANNI CINQUE CON EVENTUALE RISCATTO FINALE

Indice

1	Oggetto dell'appalto	3
2	Caratteristiche tecniche <u>minime</u> dei moduli e opere necessarie	3
3	Tempi di consegna, installazione e collaudo	5
4	Documentazione tecnica da produrre	5
5	Assistenza tecnica e manutenzione	6
6	Disposizioni in tema di sicurezza e qualità	6
7	Penalità.....	6
8	DISPOSIZIONI IN TEMA DI SICUREZZA E QUALITÀ	7
9	SICUREZZA E SALUTE NEI LUOGHI DI LAVORO	8
9.1	Stima dei Costi per la Sicurezza per Rischi Interferenziali	8
10	RESPONSABILITÀ E POLIZZA ASSICURATIVA	9
11	ESONERO DI RESPONSABILITÀ E TRASFERIMENTO DEI RISCHI	9
12	RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	10
13	CESSIONE DEL CONTRATTO O DEI CREDITI	10
14	DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO	11
15	SOTTOSCRIZIONE ED ESECUZIONE DEL CONTRATTO	11
16	FATTURAZIONE E PAGAMENTI.....	12
17	REVISIONE PERIODICA PREZZI.....	14
18	CONTESTAZIONI E CONTROVERSIE	14
19	DIRITTO DI RECESSO	14
20	CONVENZIONI CONSIP O PROCEDURA ESPLETATA DA SOGGETTI AGGREGATORI DI CUI ALL'ART. 37 DEL D. LGS 50/2016 IN APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DI CUI ALL'ART. 9, COMMA 3, DEL D. L. 66/2014	14
21	SPESE CONTRATTUALI.....	15
22	FORO COMPETENTE.....	15
23	BREVETTI E DIRITTI D'AUTORE	15
24	TERMINI E COMMUNICAZIONI	15
25	NORME DI RIFERIMENTO	15
26	ACCESSO AGLI ATTI.....	16
27	DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CODICE PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI REGOLEMENTO UE 2016/679 E D.LGS- 196/2003, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 101/2018.....	16
28	PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E CODICE DI COMPORTAMENTO 17	
29	PATTO DI INTEGRITÀ IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI REGIONALI	17
30	PATTO D'INTEGRITÀ.....	18
31	CLAUSOLA DI ESTENSIONE	18

1 Oggetto dell'appalto

L'appalto ha per oggetto la fornitura in noleggio per cinque anni di un'unità abitativa a servizio della base HEMS (elisoccorso) sita presso l'aeroporto di Bresso (via Clerici 3) nonché tutte le eventuali opere necessarie all'installazione della struttura.

Il contratto deve prevedere l'opzione di riscatto finale dei moduli.

2 Caratteristiche tecniche minime dei moduli e opere necessarie

Le caratteristiche di seguito descritte sono da intendersi quali requisiti minimi necessari, pertanto verranno escluse tutte quelle offerte che non li soddisfino. L'ammissione di eventuali difformità ritenute equivalente o superiore a quanto richiesto sarà valutata a insindacabile giudizio della Commissione Giudicatrice.

La fornitura sarà costituita da una unità abitativa destinata al servizio di elisoccorso e comprenderà locali dedicati all'attività operativa del personale dell'elisoccorso. La distribuzione dei locali dovrà essere quella riportata in pianta (vd. Allegato 1), mentre, sempre con riferimento alla planimetria, le loro dimensioni potranno differire non più del 10% in difetto ed in eccesso. Eventuali soluzioni distributive differenti da quella proposta saranno valutate in termini di conformità alle esigenze espresse dal capitolato da parte della Commissione Giudicatrice e accettate solo se ritenute equivalenti o superiori.

Si tenga presente, in ogni caso, che le caratteristiche estetiche dovranno attenersi scrupolosamente al progetto già approvato dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Milano sulla base del parere della Commissione Paesaggio del Parco Nord. Il progetto approvato è integralmente presente all'interno delle documentazioni di gara (vd. Allegato 2).

Tutti i locali dovranno essere dotati di adeguata illuminazione e superfici finestate munite di zanzariera di dimensioni conformi al regolamento di abitabilità localmente vigente.

La dotazione impiantistica, invece, potrà essere derivata solo da una fonte elettrica e una idraulica (acqua potabile fredda). Non è disponibile la fornitura gas.

La struttura dovrà ottenere la certificazione energetica CasaClima di categoria A o superiore (nature o work&life); tale certificazione dovrà essere attestata dal documento conseguente e dall'apposita targhetta rilasciata da agenzia CasaClima.

Dotazioni specifiche di ogni locale:

Locali destinati a ufficio (a eccezione dell'ufficio operativo) e sala briefing:

- ✓ almeno 4 prese elettriche disposte sulle pareti
- ✓ almeno 2 prese di rete informatica
- ✓ impianto di climatizzazione estiva e invernale
- ✓ presa TV

Ufficio operativo:

- ✓ almeno 8 prese elettriche disposte sulle pareti
- ✓ almeno 4 prese di rete informatica
- ✓ impianto di climatizzazione estiva e invernale

- ✓ predisposizione per cablaggio impianto radio

Cucina:

- ✓ almeno 4 prese elettriche schuko/pettine bipasso disposte sulle pareti
- ✓ almeno 3 prese elettriche schuko/pettine bipasso da installare sopra il bancone della cucina in posizione da concordare
- ✓ carico acqua calda e fredda e scarico in posizione da concordare
- ✓ impianto di climatizzazione estiva e invernale
- ✓ presa TV

Lavaggio e deposito biancheria - lavanderia:

- ✓ almeno 2 prese elettriche schuko/pettine bipasso
- ✓ carico acqua calda e fredda e scarico in posizione da concordare

Magazzino/Farmacia:

- ✓ almeno 4 prese elettriche schuko/pettine bipasso disposte sulle pareti
- ✓ almeno 12 prese elettriche schuko/pettine bipasso a 1,2 m di altezza in posizione da concordare (messa in carica apparecchiature)
- ✓ impianto di climatizzazione estiva e invernale
- ✓ almeno 2 prese di rete informatica

Spogliatoi e corridoio:

- ✓ impianto di climatizzazione estiva e invernale
- ✓ almeno 4 prese elettriche disposte sulle pareti

Servizi igienici:

attualmente sono presenti n. 2 moduli di proprietà contenenti ciascuno n. 3 servizi igienici; è possibile utilizzare ancora tali moduli raccordandoli opportunamente alla struttura principale oppure sostituirli con unità equivalenti; in quest'ultimo caso i vecchi moduli dovranno essere smaltiti a cura e spese dell'aggiudicatario.

Modulo sorveglianza

La fornitura dovrà comprendere anche un modulo di superficie interna compresa tra 9 e 12 m² che dovrà essere posizionato, separatamente dalle altre unità abitative, sul bordo della piattaforma aeronautica in asfalto esistente in modo che gli addetti al servizio di sorveglianza possano avere visibilità delle unità abitative, dell'hangar e della piazzola di sosta dell'elicottero. Il modulo dovrà disporre di:

- ✓ almeno 3 prese elettriche disposte sulle pareti
- ✓ almeno 1 presa di rete informatica
- ✓ impianto di climatizzazione estiva e invernale

Il collegamento elettrico del modulo dovrà provenire direttamente dal quadro principale delle unità abitative mediante un interruttore differenziale e una linea dedicata.

Tutti i collegamenti informatici dovranno essere realizzati con cavo UTP classe 5 o superiore e portati presso il locale dove saranno posizionati (a cura di AREU) gli apparati di collegamento informatico.

Opere accessorie a carico dell'aggiudicatario:

- ✓ eventuale modifica del basamento in calcestruzzo esistente, da valutare da parte del partecipante ed inserire nella quantificazione economica – l'attuale basamento è costituito da un reticolo di cordoli in calcestruzzo di dimensioni

- esterne m 27,20 x 14,00 (si veda planimetria di progetto allegata);
- ✓ collegamenti idraulici ed elettrici con i punti di prelievo predisposti nelle immediate vicinanze del fabbricato attuale;
- ✓ rimozione e smaltimento del materiale di risulta che dovesse derivare dalle lavorazioni;
- ✓ arredamento interno dei singoli locali in funzione della destinazione d'uso prevista.

3 Tempi di consegna, installazione e collaudo

La Ditta Aggiudicataria (di seguito indicata come Fornitore) dovrà fornire in opera i moduli offerti. Tutte le spese relative a trasporto e collaudo saranno a carico del Fornitore.

Il progetto aggiudicato dovrà essere sottoposto al parere delle autorità competenti in loco (Comune di Bresso, Ente Parco Nord) per la sua approvazione. La messa in servizio dei moduli, comprendente anche le verifiche tecniche relative agli impianti, dovrà concludersi entro e non oltre 90 giorni solari dalla data di sottoscrizione del contratto o, se successiva, dalla data di approvazione del progetto dal parte degli Enti competenti, salvo specifici e diversi accordi.

Per l'inosservanza dei tempi e termini di cui sopra, nonché per la non rispondenza delle specifiche tecniche, delle caratteristiche funzionali e delle prestazioni erogate, l'Azienda Sanitaria si riserva altresì la facoltà ed il diritto di rescindere il contratto, addebitando al Fornitore gli eventuali maggiori oneri conseguenti ad una nuova procedura di aggiudicazione.

L'Aggiudicatario è tenuto a svolgere le attività di accettazione in servizio, secondo le modalità indicate dall'USS Ingegneria Clinica di AREU. La chiusura della procedura di accettazione include la consegna da parte del Fornitore di tutta la documentazione richiesta.

4 Documentazione tecnica da produrre

In fase di partecipazione a gara ciascun Concorrente dovrà trasmettere il progetto preliminare (studio di fattibilità) comprendente:

- ✓ Planimetria
- ✓ Schema distributivo degli impianti rispetto alla planimetria della struttura in formato dwg
- ✓ Inquadramento dell'opera all'interno dell'area.
- ✓ Materiale illustrativo (rendering 3D) tale da evidenziare l'impatto ambientale e visivo della struttura.
- ✓ Schema unifilare dell'impianto elettrico e dei relativi quadri di distribuzione
- ✓ Caratteristiche illuminotecniche dei corpi illuminanti.
- ✓ Relazione tecnica sugli impianti da cui se ne evincano le caratteristiche tecniche e il materiale utilizzato
- ✓ Attestato di classificazione energetica del progetto. Tale documento dovrà essere firmato da un tecnico abilitato.

- ✓ Coefficienti di trasmissione termica di pareti, soffitti, pavimenti e serramenti espressi in $\frac{W}{h \cdot m^2 \cdot K}$
- ✓ Caratteristiche dell'isolamento acustico delle pareti interne e esterne (coefficiente di attenuazione R calcolato secondo la procedura definita dalla norma EN ISO 140, espresso in dB)
- ✓ Caratteristiche meccaniche dei materiali costitutivi
- ✓ Caratteristiche dei rivestimenti e sistemi di lavaggio/risanamento
- ✓ Materiale illustrativo da cui si evinca l'estetica di massima dell'installazione
- ✓ Cronoprogramma dei lavori a partire dalla data di sottoscrizione del contratto
- ✓ Piano di sicurezza in fase di progettazione, con particolare riferimento all'attività di elisoccorso che si svolge regolarmente nelle vicinanze dei lavori e che comporterà presumibilmente l'assunzione di procedure specifiche.
- ✓ Relazione Generale e quadro economico.
- ✓ Descrizione delle misure adottate per il risparmio energetico.

5 Assistenza tecnica e manutenzione

La ditta dovrà fornire compresa nel canone la necessaria assistenza tecnica in termini di:

- ✓ guasti (manutenzione correttiva) con intervento entro 24 ore solari dalla chiamata; in caso di guasti di piccola entità tali da non provocare disagi o limitazioni all'attività potranno essere concordati tempi di intervento superiori;
- ✓ manutenzione preventiva;
- ✓ eventuale manutenzione straordinaria, in caso di prescrizioni normative intervenute nel frattempo.

Qualora AREU ritenesse opportuno, per la risoluzione di eventuali problemi, intervenire con proprio personale tecnico, la ditta fornirà la necessaria assistenza. A tal fine, all'atto della consegna della struttura sarà da prevedere un apposito momento formativo.

6 Disposizioni in tema di sicurezza e qualità

Tutte le attrezzature ed i dispositivi forniti dovranno essere conformi alle vigenti normative in termini di sicurezza. La ditta dovrà altresì rilasciare la documentazione tecnica necessaria al corretto utilizzo degli impianti e delle strutture messe a disposizione nonché all'effettuazione degli interventi tecnici di primo livello per l'eventuale risoluzione dei guasti.

7 Penalità

Per ogni giorno di ritardo nella consegna "in opera" dei moduli e degli eventuali lavori, come concordato nel piano di fornitura, ovvero come offerto dal fornitore, se più restrittivo, verrà applicata, in danno della Ditta aggiudicataria, una penale giornaliera pari allo 1% del valore di aggiudicazione (IVA esclusa) fino ad un massimo del 10% del valore di aggiudicazione (IVA esclusa).

Superato tale limite, l'Amministrazione appaltante potrà, a sua scelta, incamerare la cauzione, escutere la fidejussione e risolvere il contratto, salvo il diritto al risarcimento dei maggiori danni.

In caso di mancato rispetto delle prescrizioni specificate al paragrafo "Manutenzione" verrà applicata una penale di € 30,00 per ogni ora di ritardo, approssimata per eccesso.

AREU si riserva comunque di applicare penali in caso di inadempienze, anche sopra non elencate, che Le arrechino danno, proporzionalmente al danno arrecato e fatto salvo contraddittorio con l'aggiudicatario.

8 DISPOSIZIONI IN TEMA DI SICUREZZA E QUALITÀ

Le attività oggetto del presente capitolato dovranno svolgersi nel pieno rispetto di tutta la normativa vigente in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (attuazione del D.Lgs. 81/2008) e tutela dell'ambiente e, in ogni caso, dovranno svolgersi in condizioni di permanente sicurezza ed igiene.

Il Fornitore dichiara espressamente di aver adempiuto e che adempirà a tutti gli obblighi previsti a proprio carico dalle vigenti norme in materia di Sicurezza e salvaguardia della Salute dei lavoratori contenuti, fra l'altro, nel D.Lgs 81/2008 e s.m.i..

Il Fornitore si impegna ad eseguire la fornitura e i servizi connessi oggetto dell'appalto utilizzando macchine, utensili, attrezzature conformi alle specifiche disposizioni legislative (artt. 70 e 71 D.Lgs. 81/08) e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto compreso l'obbligo di rispettare la normativa in materia di verifiche periodiche e omologazione.

AREU si riserva di assolvere a tutti gli obblighi di sicurezza posti a loro carico dalla normativa vigente, con particolare riferimento all'articolo 26 del D.Lgs 81/2008 e s.m.i. necessariamente prima di dare esecuzione alle attività oggetto del presente documento. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare tutte le norme in materia di tutela della salute e sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro, prevenzione incendi e tutela ambientale e si assume ogni responsabilità ad ogni effetto, sia verso i propri dipendenti che verso i terzi, per qualsiasi infortunio che si dovesse verificare durante l'esecuzione dei lavori oggetto del presente capitolato. In particolare, il Fornitore dovrà curare l'attuazione, sotto la propria responsabilità esclusiva, di tutti i provvedimenti e le condizioni atte ad evitare infortuni e danni all'ambiente, in osservanza alle norme legislative e regolamentari vigenti.

Qualora il Fornitore si trovasse a svolgere le attività oggetto del presente documento in ambito di attività in Titolo IV del D.Lgs 81/2008, il Fornitore stesso dovrà attenersi a tutti gli adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di Salute e Sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro. Pertanto, lo stesso si obbliga a rispettare le specifiche misure di sicurezza ivi presenti, nonché le prescrizioni conseguenti alla cooperazione e al coordinamento tra i diversi datori di lavoro delle imprese presenti nell'area in cui si svolgeranno i servizi oggetto dell'appalto.

Si precisa che, al concorrente che risulterà aggiudicatario provvisoriamente della procedura, ai fini della valutazione dell'Idoneità Tecnico Professionale (così come previsto dall'Allegato XVII al D.Lgs. n. 81/2008), sarà richiesto - già in sede di verifica dei requisiti di

capacità tecnico-economica - di esibire anche il documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 17, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 81/2008, cit. Il Fornitore aggiudicatario, in caso di subappalto, ha l'obbligo di verificare l'idoneità tecnico professionale del subappaltatore, con le stesse modalità previste per tale adempimento a carico del committente.

9 SICUREZZA E SALUTE NEI LUOGHI DI LAVORO

La ditta appaltatrice si obbliga ad osservare pienamente tutte le leggi in vigore ed, in particolare, quelle riguardanti il collocamento al lavoro, l'assicurazione obbligatoria, la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, la responsabilità civile, la legge n. 300 del 1970, il D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i..

L'amministrazione dei dipendenti della ditta appaltatrice, sia nel rapporto con enti pubblici preposti all'applicazione delle leggi concernenti l'amministrazione dei lavoratori dipendenti, sia nei rapporti con le organizzazioni Sindacali, è di esclusiva pertinenza della ditta appaltatrice che risponde degli obblighi di sua pertinenza.

La ditta si obbliga inoltre ad uniformarsi in tutto e per tutto alle disposizioni fissate dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e dalla restante normativa in vigore riguardante la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, nonché dalle norme di buona tecnica.

La ditta appaltatrice, pertanto, riconosce come sua esclusiva pertinenza l'osservanza di tutte le norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali riguardanti l'esecuzione delle proprie specifiche attività, a tutela dei suoi dipendenti e dei dipendenti dell'Azienda Sanitaria, nonché di terzi.

Viene escluso l'uso di attrezzature, di qualsiasi genere, di proprietà dell'Azienda Sanitaria Regionale dell'Emergenza Urgenza di Milano.

In deroga, ed in caso eccezionale, il relativo impiego potrà essere consentito con concessione sottoscritta da personale autorizzato dell'Azienda Sanitaria, concessione – comunque - limitata allo scopo, al tempo ed alle condizioni nella stessa descritti.

Tale concessione lascia - in ogni caso - a carico della ditta appaltatrice la responsabilità di incidenti od infortuni dovuti a qualsiasi causa materiale e comportamentale legati all'uso delle attrezzature stesse.

Visto l'art. 26 del D.Lgs 81/80 comma 3 e la determinazione n° 3 del 5 marzo 2008 emanata dall'Autorità dei Lavori Pubblici si è valutato che per le caratteristiche delle attività svolte, degli spazi interessati ed gli orari di lavoro dell'appaltatore possono sussistere rischi da interferenze sia nei confronti del personale dell'Azienda sia nei confronti degli utenti in quanto, per ciò che riguarda le attività oggetto del contratto.

Pertanto per le motivazioni sopraesposte si ritiene di non dover precedere alla stesura del DUVRI, ne conseguentemente riconoscere costi aggiuntivi per l'eliminazione di rischi da interferenza.

9.1 Stima dei Costi per la Sicurezza per Rischi Interferenziali

La stima dei costi della sicurezza, che non possono essere assoggettati a ribasso d'asta, riguardano le misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni.

Vista la natura della fornitura che non evidenzia rischi interferenziali, si rileva che i costi della sicurezza ai fini dell'eliminazione dei rischi interferenziali sono pari a euro 500,00 per anno per sede operativa.

I costi della sicurezza potranno comunque variare nel corso della realizzazione dell'appalto, la ditta appaltatrice si impegna a rispettare eventuali oneri di sicurezza per rischi interferenziali decisi dalla committenza sulla base di eventuali necessità contingenti.

10 RESPONSABILITÀ E POLIZZA ASSICURATIVA

L'Impresa aggiudicataria si assume ogni responsabilità inerente alla fornitura ed al rispetto dei principi e delle misure di sicurezza fissati dal D.Lgs. n. 196/2003.

Ogni responsabilità per danni che, in dipendenza diretta o indiretta dall'esecuzione della fornitura o da cause ad essa connesse, derivassero a ciascuno dei Committenti o a terzi, a cose o a persone (compresi i dipendenti dell'Appaltatore), è senza riserve ed eccezioni a totale carico dell'Appaltatore.

La ditta aggiudicataria, a copertura dei rischi della fornitura, deve presentare, pena la decadenza dell'aggiudicazione, apposita polizza assicurativa avente durata pari a quella del contratto stipulata presso primaria Compagnia di Assicurazione, con l'espressa rinuncia - da parte della medesima - ad ogni azione di rivalsa nei confronti dell'Azienda Sanitaria Committente.

La polizza assicurativa dovrà riguardare specificamente la responsabilità civile verso terzi, inclusa l'Azienda Sanitaria Committente, per tutti i rischi, nessuno escluso, derivanti dall'attività di gestione della fornitura, per ogni danno - anche se qui non menzionato.

Copia autentica ex articolo 18 del D.P.R. n. 445/2000 di detta polizza dovrà essere consegnata, pena la decadenza dell'aggiudicazione, all'Azienda Sanitaria Committente in sede di contratto. Eventuali successive variazioni dovranno essere comunicate, sempre a pena decadenza, all'Azienda Sanitaria Committente e preventivamente accettate dalla stessa.

L'importo del massimale non potrà essere inferiore ad € 2.500.000,00 per sinistro e per anno assicurativo.

11 ESONERO DI RESPONSABILITÀ E TRASFERIMENTO DEI RISCHI

L'Impresa aggiudicataria risponde di tutti i danni causati, a qualsiasi titolo, nell'esecuzione del rapporto contrattuale:

- a persone o cose alle dipendenze e/o di proprietà dell'Impresa stessa;
- a persone o cose alle dipendenze e/o di proprietà dell'Amministrazione, che stipula il contratto;
- a terzi e/o cose di loro proprietà.

L'aggiudicatario è responsabile nei confronti dei terzi e dell'Amministrazione per i danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni contrattuali.

Durante l'esecuzione del contratto, l'aggiudicatario è responsabile per danni derivanti a terzi dall'operato dei propri dipendenti; pertanto, dovrà adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessari, con obbligo di controllo, al fine di garantire le condizioni di sicurezza e prevenzione infortuni in tutte le operazioni connesse al contratto.

L'aggiudicatario sarà tenuto a risarcire l'Amministrazione del danno causato da ogni inadempimento alle obbligazioni derivanti dal presente capitolato speciale d'appalto, ogniquale volta venga accertato che tale danno si sia verificato in violazione delle direttive impartite dall'Amministrazione.

12 RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

AREU, avrà la facoltà di risolvere "ipso facto" il contratto, mediante semplice dichiarazione stragiudiziale intimata a mezzo PEC, nei seguenti casi:

- avvalendosi della facoltà di recesso consentita dall'art. 1671 del Codice Civile;
- per motivi di pubblico interesse, adeguatamente specificati nell'atto dispositivo;
- in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nell'esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali;
- in caso di cessazione dell'attività, oppure in caso di procedure fallimentari intraprese a carico della ditta aggiudicataria;
- nei casi di cessione del contratto, non ammessi dalla legge;
- in caso di sub-appalto non autorizzato dall'AREU ai sensi del corrispondente articolo del disciplinare;
- qualora, dopo tre contestazioni formali comunicate con pec da parte delle stazioni appaltanti nello stesso anno solare, dovessero persistere ritardi nell'esecuzione del contratto o quest'ultimo continuasse ad essere svolto in modo gravemente insufficiente;
- nel caso in cui si verificano le cause di nullità previste dall'art.3 della Legge n.136/13.08.2010.

In caso di risoluzione del contratto a causa dell'appaltatore, la stazione appaltante ha il diritto di:

- assumere le decisioni più opportune per assicurare la continuità del contratto senza che gli altri concorrenti della gara possano vantare diritto alcuno;
- addebitare al fornitore una quota fino ad un massimo del 10% del valore di aggiudicazione (IVA esclusa) , a titolo di penale e di indennizzo dovuto alle stazioni appaltanti , salvo il risarcimento di eventuali maggiori danni ;
- rivalersi anche sugli eventuali crediti vantati dalla ditta per il contratto precedentemente svolto .

I danni e le spese conseguenti a detta risoluzione saranno a totale carico della ditta aggiudicataria.

Fatte salve comunque le disposizioni degli art.li 107-108-109 del D. Lgs. 50/2016.

13 CESSIONE DEL CONTRATTO O DEI CREDITI

Ai sensi dell'art. 105, comma 1, del D. Lgs. 50/2016, il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.

Non sono cedibili totalmente o parzialmente i diritti che ne derivano, salvo espressa autorizzazione dell'Azienda, come previsto dall'art. 106, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016.

14 DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO

A garanzia dell'esatto e corretto adempimento delle obbligazioni contrattuali, l'aggiudicatario, dovrà costituire garanzia definitiva, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016, valido fino al termine del contratto fatto salvo quanto disposto dal citato art. 103. Il deposito cauzionale definitivo dovrà essere rilasciato ad AREU.

L'aggiudicatario potrà optare per uno dei modi previsti dall'art. 93 del D. Lgs. 50/2016 (cauzione o fideiussione); anche alla garanzia definitiva sono applicate le riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del D. Lgs. 50/2016.

La garanzia definitiva è prestata, ai sensi dell'art. 103 comma 1 del D. Lgs. 50/2016, a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato finale di regolare esecuzione.

Ai sensi dell'art. 103, comma 4, del D.Lgs. 50/2016 la fideiussione o polizza deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta dell'Azienda Sanitaria interessata.

La cauzione resta vincolata fino alla scadenza del contratto e sarà restituita al contraente – a seguito di sua esplicita richiesta – entro trenta giorni dallo scadere di tale termine, salvo che non esistano contestazioni in corso, nel qual caso verrà trattenuta fino alla conclusione definitiva della controversia.

E' facoltà dell'Azienda Sanitaria incamerare, in tutto o in parte, la cauzione definitiva per inosservanza degli obblighi contrattuali, per eventuali risarcimenti o penali debitamente contestati con comunicazione pec, senza obbligo di preventiva azione giudiziaria.

In caso di incameramento totale o parziale, la cauzione dovrà essere ricostituita entro 15 giorni (pena la risoluzione del contratto) dal ricevimento della relativa richiesta da parte della stazione appaltante.

La ditta aggiudicataria non potrà sospendere la fornitura né rifiutarsi di eseguire le disposizioni che l'Azienda Sanitaria impartirà, per effetto di contestazioni che dovessero sorgere tra le parti.

15 SOTTOSCRIZIONE ED ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Il contratto verrà stipulato nel rispetto delle disposizioni dell'art. 111 del D. Lgs. 50/2016 e delle linee guida che dovranno essere approvate con decreto del Ministro delle Infrastrutture e trasporti. Si precisa altresì che ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D. Lgs. 50/2016 il contratto dovrà essere sottoscritto con firma digitale pena nullità dello stesso.

Il presente capitolato, l'offerta tecnica ed economica dell'aggiudicatario costituiranno ai sensi dell'art. 32, comma 14-bis, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. parte integrante del contratto.

AREU si riserva di poter risolvere il contratto stesso in relazione all'emergere di problemi o situazioni non conformi rispetto alle specifiche tecniche del presente capitolato, alle disposizioni normative vigenti in materia ed all'offerta tecnica presentata, fatto salvo opportuno contraddittorio con l'aggiudicatario.

La mancata sottoscrizione digitale del contratto, che verrà stipulato quale scrittura privata, comporterà la nullità dello stesso e conseguentemente di tutte le obbligazioni da esso derivanti.

16 FATTURAZIONE E PAGAMENTI

L'emissione delle fatture per la fornitura dovrà avvenire in via posticipata e solo successivamente all'esito positivo del collaudo relativamente ai lavori effettuati ed all'installazione chiavi in mano dei fabbricati.

Dovranno essere emesse fatture così distinte:

- Eventuali lavori accessori;
- canoni trimestrali posticipati del noleggio dei moduli abitativi.

AREU, si riserva il riscatto dei moduli così forniti ed installati, a suo insindacabile giudizio al termine del contratto di noleggio ed alle indicazioni d'offerta che non potranno in alcun modo essere mutate.

Il pagamento avverrà a mezzo mandato - subordinatamente al collaudo positivo del servizio ed al parere favorevole del Direttore dell'esecuzione del contratto - entro sessanta giorni dalla ricezione della fattura, nella quale dovranno essere indicati gli estremi della nota d'ordine dell'Amministrazione con la specificazione della destinazione delle forniture/servizi espletati; sulla stessa dovranno essere riportati gli estremi del provvedimento di assegnazione (numero di protocollo e data).

Si applicano le disposizioni dell'art.30, comma 5 bis, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. :*" In ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità finali, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva"*.

Resta tuttavia inteso che, in caso di ritardi nei pagamenti, l'aggiudicatario non potrà sospendere le prestazioni contrattuali, pena la risoluzione di diritto del contratto stesso.

Le eventuali penali saranno trattenute in sede di pagamento delle fatture emesse dall'aggiudicatario.

Qualora non venga rispettata la scadenza contrattuale di pagamento a 60 gg. dalla data di ricevimento fattura (attestata dal sistema informatico), saranno riconosciuti gli interessi legali calcolati secondo quanto previsto dall'art. 1284, comma 1, del Codice Civile.

Nel caso di contestazione dell'AREU per vizio o difformità di quanto oggetto della fornitura, rispetto al contratto, i termini di pagamento previsti nel presente articolo restano sospesi dalla data di spedizione della nota di contestazione e riprenderanno a decorrere con la definizione della pendenza.

I pagamenti verranno eseguiti con l'osservanza degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della legge n.136 del 13.08.2010, pena la nullità assoluta del contratto.

Inoltre l'aggiudicatario, nei contratti sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al servizio in oggetto, si impegna ad inserire, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n.136/13.08.2010.

Ai sensi della vigente normativa di cui al DM n. 3 aprile 2013, n. 55 recante Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 22 maggio 2013) , si precisa che le fatture dovranno essere trasmesse in modalità elettronica secondo le specifiche tecniche prescritte dalla suddetta normativa.

Ai fini della corretta emissione e trasmissione delle fatture al Sistema di Interscambio, oltre a fare riferimento alla documentazione ufficiale reperibile al sito www.fatturapa.gov.it, si precisa che il codice univoco dell'Ufficio dell'Azienda Regionale Emergenza Urgenza, destinatario del ricevimento delle fatture elettroniche è il seguente: **UF47LI**, reperibile al sito www.indicepa.gov.it.

Pertanto, a decorrere dal 31.03.2015, l'Azienda Regionale Emergenza Urgenza non potrà più accettare fatture emesse o trasmesse in forma cartacea, pertanto l'aggiudicatario oltre tale data dovrà provvedere all'invio delle fatture solo in forma elettronica con le modalità definite dalla normativa vigente. Inoltre, a partire dai tre mesi successivi a tale data, l'Azienda Regionale Emergenza Urgenza non potrà procedere al pagamento, neppure parziale delle fatture cartacee, fino all'invio del documento in forma elettronica.

Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 25 del decreto legge n. 66 del 2014, convertito con modificazioni dalla legge n. 89 del 2014, le fatture elettroniche dovranno riportare obbligatoriamente il Codice Identificativo Gara (CIG), pena il rifiuto della stessa e l'impossibilità per l'Amministrazione di procedere al pagamento.

Inoltre si comunica che si ritengono ulteriormente obbligatori, con conseguente rifiuto della fatturazione che dovesse risultarne priva, **i seguenti riferimenti:**

- **alla delibera di aggiudicazione;**
- **all'ordine di acquisto ove comunicato;**
- **la chiara descrizione delle forniture di beni e/o servizi;**
- **alla bolla di consegna ove esistente.**

Si comunica altresì, che Il nuovo Art. 17-ter del DPR n. 633/72, avente ad oggetto: "Operazioni effettuate nei confronti di enti pubblici" prevede che:

1. Per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dello Stato, degli organi dello Stato ancorché dotati di personalità giuridica, degli enti pubblici territoriali e dei consorzi tra essi costituiti ai sensi dell'articolo 31 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, degli istituti universitari, delle aziende sanitarie locali, degli enti ospedalieri, degli enti pubblici di ricovero e cura aventi prevalente carattere scientifico, degli enti pubblici di assistenza e beneficenza e di quelli di previdenza, per i quali i suddetti cessionari o committenti non sono debitori d'imposta ai sensi delle disposizioni in materia d'imposta sul valore aggiunto, l'imposta è in ogni caso versata dai medesimi secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai compensi per prestazioni di servizi assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito.

Pur rimanendo in attesa del previsto Decreto Ministeriale attuativo, e relative circolari interpretative, queste disposizioni in materia di "Split payment", introdotte dalla Legge di Stabilità per l'anno 2015, si applicano alle fatture emesse a partire dal 1° gennaio 2015 per tutte le cessioni di beni e servizi poste in essere nei confronti degli Enti Pubblici.

Pertanto, tutti i pagamenti relativi ad acquisti di beni e servizi effettuati dall'Azienda Regionale Emergenza Urgenza dal 1° gennaio 2015 saranno effettuati al netto dell'IVA esposta in fattura. Tale imposta sarà poi versata all'Erario direttamente a cura dell'Ente pubblico.

Infine si precisa che per facilitare e velocizzare la registrazione ed il successivo pagamento dei documenti passivi, emessi a partire dal 1° gennaio 2015 nei confronti della Aziende Ospedaliere coinvolte, si richiede di riportare, in modo esplicito, la seguente dicitura: "IVA da versare ai sensi dell'art. 17 ter del DPR n. 633/1972".

17 REVISIONE PERIODICA PREZZI

Data la natura e la tipologia del contratto si esclude la possibilità di introdurre clausole di revisione dei prezzi.

18 CONTESTAZIONI E CONTROVERSIE

In caso di contestazioni per inadempimento contrattuale a carico dell'aggiudicatario, relative al mancato rispetto delle norme di cui al presente appalto, ovvero al verificarsi di abusi o deficienze nell'espletamento della fornitura, l'Azienda Sanitaria adotterà il sistema sanzionatorio indicato nel corrispondente articolo del presente Capitolato.

Ogni inadempienza sarà debitamente contestata alla ditta a mezzo @mail pec, mediante la quale verrà data comunicazione della penale applicata.

Qualora i disservizi dovessero perdurare, l'Azienda Sanitaria avrà, altresì, la piena facoltà di considerare il contratto risolto di diritto per colpa dell'appaltatore, ai sensi del presente Capitolato.

19 DIRITTO DI RECESSO

L'Azienda Regionale dell'Emergenza Urgenza di Milano – per giusta causa o giustificato motivo - potrà recedere dal contratto in qualunque momento, avendone dato preavviso scritto di almeno 30 giorni al fornitore. In tal caso, l'appaltatore avrà diritto alla retribuzione delle sole prestazioni correttamente eseguite, rinunciando esso, ora per allora, ad ogni ulteriore pretesa risarcitoria e ad ogni ulteriore compenso e/o indennizzo.

20 CONVENZIONI CONSIP O PROCEDURA ESPLETATA DA SOGGETTI AGGREGATORI DI CUI ALL'ART. 37 DEL D. LGS 50/2016 IN APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DI CUI ALL'ART. 9, COMMA 3, DEL D. L. 66/2014

L'Azienda Regionale dell'Emergenza Urgenza di Milano qualora, prima dell'aggiudicazione definitiva della presente procedura di gara, dovesse intervenire l'aggiudicazione definitiva e l'attivazione di una convenzione Consip o di una procedura di soggetto aggregatore con le medesime caratteristiche tecniche, si riserva di non

procedere all'aggiudicazione stessa, fatto salvo che le condizioni economiche della Gara Consip siano le medesime ovvero migliorative.

Ulteriormente tenuto conto della natura del presente appalto e del fatto che, pur non rientrando la categoria merceologica oggetto della presente fornitura in noleggio tra quelle individuate dall'art 9, comma 3, del D.L. 66/2014 e come da indicazioni pervenute da ARCA (soggetto aggregatore della Regione Lombardia), AREU e le eventuali aziende aderenti successivamente al contratto, nell'ipotesi in cui dovesse essere aggiudicata una gara da Consip o da un soggetto aggregatore, con le caratteristiche tecniche ed organizzative della presente, si riservano di richiedere all'aggiudicatario di applicare le medesime condizioni economiche della gara stessa e di rescindere il contratto, senza alcun aggravio a carico di AREU e delle Aziende Sanitarie, qualora l'aggiudicatario non accettasse di applicare tali condizioni economiche più favorevoli.

21 SPESE CONTRATTUALI

Le eventuali spese di registrazione del contratto ed ogni altra spesa inerente alla sua formalizzazione sono a carico della ditta aggiudicataria.

Il contratto verrà sottoposto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 634 del 26.10.1972.

22 FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie, che potranno insorgere nell'espletamento della procedura concorsuale e nell'esecuzione del presente appalto, è competente esclusivamente il Foro di Milano.

23 BREVETTI E DIRITTI D'AUTORE

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità, nel caso che l'Impresa aggiudicataria fornisca apparecchiature e/o soluzioni tecniche, di cui altri detengano la privativa.

L'Impresa aggiudicataria terrà indenne l'Amministrazione da tutte le rivendicazioni, responsabilità, perdite e danni pretesi da chiunque, nonché da tutti i costi, le spese o responsabilità ad essi relativi (compresi gli onorari di avvocati in equa misura), a seguito di qualsiasi rivendicazione di violazione dei diritti d'autore o di qualsiasi marchio italiano o straniero, derivante o che si pretendesse derivare dalla prestazione.

24 TERMINI E COMMUNATORIE

Tutti i termini e le comminatorie (penalità incluse) contenute nel presente Capitolato e nel contratto da stipularsi operano di pieno diritto, senza obbligo per l'Amministrazione della costituzione in mora dell'Impresa, ai sensi dell'art. 1219, comma 2, punto 3), del Codice Civile.

25 NORME DI RIFERIMENTO

Per quanto non previsto nel presente Capitolato e negli annessi atti di gara, si fa espresso rinvio alle normative comunitarie, nazionali e regionali vigenti in materia di pubblici appalti di forniture, nonché al D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. ed alle norme del Codice Civile.

26 ACCESSO AGLI ATTI

È riconosciuto il diritto di accesso agli atti delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici, ai sensi dell'art. 22 e seguenti della legge 7.8.1990 n. 241 e s.m.i., nonché dell'art. 53 del D.Lgs. 50/2016.

Intervenuta la comunicazione di aggiudicazione definitiva dell'appalto, si evidenzia che AREU, – su esplicita richiesta scritta degli interessati - si impegna, sin d'ora, a rilasciare - previo pagamento delle spese di riproduzione e/o di spedizione - copia della documentazione amministrativa, concernente gli atti di gara (delibere di indizione e di esito, provvedimento di nomina della Commissione giudicatrice, verbali di gara,...), nonché copia dell'offerta economica e delle giustificazioni a corredo dell'offerta presentate dai Concorrenti.

L'accesso alla restante documentazione prodotta dai soggetti partecipanti è subordinato all'acquisizione del consenso del Concorrente, nei cui confronti viene esercitato tale diritto.

Per esercitare il diritto di accesso agli atti, sarà necessario inoltrare formale istanza all'Azienda Regionale dell'Emergenza Urgenza, quale stazione appaltante capofila della presente procedura di gara.

27 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CODICE PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI REGOLEMENTO UE 2016/679 E D.LGS- 196/2003, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 101/2018.

Nell'ambito della fornitura del noleggio e dei servizi in oggetto, l'Azienda Regionale Emergenza Urgenza della Lombardia (AREU) è soggetto Titolare del trattamento dei dati personali raccolti presso gli interessati beneficiari del servizio di intervento psicologico (cfr. artt. 4 e 28 del D.Lgs. 196/2003).

In tale contesto, l'Impresa aggiudicataria assumerà la qualifica di Responsabile Esterno del Trattamento dati ai sensi dell'art. 28 D.Lgs. 196/2003, dovrà essere in possesso dei requisiti di esperienza, capacità ed affidabilità e sarà tenuta al pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, come previsto dal citato Decreto Legislativo nonché dal Regolamento UE 2016/679 (del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27.04.2016 (*Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Personali*)), che entrerà in vigore il 25.05.2018.

I trattamenti dati da parte del Responsabile saranno disciplinati da apposito atto che vincolerà il Responsabile a mettere in atto misure tecniche ed organizzative adeguate, in modo che il trattamento soddisfi i requisiti previsti dalla predetta normativa e garantisca la tutela dei diritti degli interessati.

L'atto conterrà indicazioni in ordine alla materia disciplinata, tipologia di dati raccolti e categoria di interessati, natura e finalità del trattamento, durata del trattamento e gli obblighi e diritti del titolare del trattamento ed eventuali clausole per la nomina di subresponsabili del trattamento (art. 28 comma 4 del Regolamento Europeo 2016/679).

Saranno, altresì fornite indicazioni in ordine alla garanzia di riservatezza ed all'adozione di idonee misure di sicurezza per evitare il rischio di distruzione, danneggiamento o perdita, anche accidentale dei dati, nonché a pericoli di

accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità di raccolta dei dati trattati e disciplina dei profili di responsabilità per danni cagionati a terzi.

Il Responsabile del trattamento, inoltre, sarà tenuto ad evadere le istanze del Titolare del trattamento sia esibendo, consegnando o producendo, a richiesta, i dati personali utilizzati per conto della committente, sia collaborando con lo stesso nel caso di richieste del Garante della Privacy o degli interessati nell'esercizio dei loro diritti ex art. 7 D.Lgs. 196/2003 (e art. 15 del Regolamento Europeo 2016/679 in vigore dal 25.05.2018).

Sarà consentito al Titolare del trattamento ispezionare il responsabile del Trattamento mediante accessi ai locali e ai dispositivi utilizzati per conto del committente.

28 PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E CODICE DI COMPORTAMENTO

L'Aggiudicatario con la sottoscrizione del Contratto, si impegna al pieno rispetto dei documenti Piano di prevenzione della corruzione e Codice di comportamento adottato da AREU dalle diverse Strutture delegate per ciascuna Regione, le cui prescrizioni costituiscono parte integrante delle obbligazioni del Contratto, assumendo rilevanza anche ai fini di un'eventuale risoluzione dello stesso.

In caso di violazione delle norme contenute nella predetta documentazione, l'Azienda avrà diritto di risolvere il contratto con l'aggiudicatario, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile, previa contestazione dell'addebito.

29 PATTO DI INTEGRITÀ IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI REGIONALI

Ai sensi del "Patto di Integrità in materia di contratti pubblici della Regione Lombardia e degli Enti del Sistema Regionale di cui all'ALL. A1 alla LR n. 30 del 27 dicembre 2006", approvato con D.G.R. n. X/1751 del 17.06.2019, (pubblicato sul sito Internet Aziendale nella sezioni trasparenza – bandi di gara e contratti – regolamenti) l'Amministrazione aggiudicatrice, i Concorrenti e l'Aggiudicatario si obbligano - formalmente e in modo reciproco - ad improntare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, nonché a rispettare l'impegno anticorruzione, di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio indebito.

Il Concorrente dichiara, pertanto, di assumere gli obblighi, di cui all'art. 3 del Patto d'integrità citato e di assumerli – altresì - in qualità di Aggiudicatario, nelle fasi successive all'aggiudicazione, con l'onere di pretenderne il rispetto anche dai propri subappaltatori e sub affidatari.

L'Amministrazione aggiudicatrice, assume, a sua volta, gli obblighi dettati dall'art. 4 del menzionato Patto d'integrità.

La violazione, da parte del Concorrente e dell'Aggiudicatario, di uno degli impegni previsti dal suindicato art. 3 del Codice etico comporta le sottoesposte conseguenze, di cui all'art. 5 del medesimo Codice:

- a) esclusione dalla procedura di affidamento e l'escussione della cauzione provvisoria;

b) qualora la violazione sia riscontrata in un momento successivo all'aggiudicazione e durante l'esecuzione contrattuale, l'applicazione di una penale sino al 5% del valore del contratto e/o revoca dell'aggiudicazione, la risoluzione di diritto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del codice civile, del contratto eventualmente stipulato e l'escussione della cauzione provvisoria o definitiva L'Amministrazione aggiudicatrice può non avvalersi della risoluzione del contratto qualora la ritenga pregiudizievole agli interessi pubblici, quali indicati dall'art. 121, comma 2, D.Lgs. n. 104/2010.

c) è fatto salvo in ogni caso l'eventuale diritto al risarcimento del danno;

La stazione appaltante segnala al proprio Responsabile per la prevenzione della corruzione e la trasparenza qualsiasi atto del candidato o dell'offerente che integri tentativo di influenzare, turbare o falsare lo svolgimento delle procedure di affidamento o l'esecuzione dei contratti.

30 PATTO D'INTEGRITÀ

In applicazione del Piano di Prevenzione della Corruzione – Programma per la trasparenza e l'integrità, adottato da AREU in attuazione delle disposizioni normative vigenti in materia, che può essere scaricato dal sito WEB di AREU nell'ambito della sezione amministrazione trasparente - sotto sezione 1° livello: altri contenuti - sotto sezione 2° livello: corruzione, i partecipanti dovranno accettare sottoscrivendolo il patto d'integrità allegato alla lettera d'invito.

La mancata accettazione e sottoscrizione del patto di integrità, in sede di presentazione della documentazione di gara, comporta l'esclusione del partecipante.

Il patto di integrità verrà sottoscritto definitivamente da AREU con l'aggiudicatario.

31 CLAUSOLA DI ESTENSIONE

Le Aziende Socio Sanitarie Territoriali ed IRCCS di seguito elencate:

- ASST Ovest Milanese;
- ASST di Lodi;
- ASST FBF e Sacco;
- ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda;
- ASST Nord Milano;
- ASST Santi Paolo e Carlo;
- ASST Rhodense;
- ASST Melegnano e Martesana;
- IRCCS Tumori;
- IRCCS Besta;
- IRCCS Policlinico Milano;
- ASST Centro Specialistico Ortopedico TR G. Pini,

indipendentemente dalla partecipazione o meno alla presente procedura, potranno aderire alle medesime condizioni di aggiudicazione sino a 18 mesi

successivi dalla sottoscrizione del contratto. L'adesione da parte delle Amministrazioni suindicate potrà comportare un aumento del valore complessivo dei contratti stipulati dopo la presente procedura, pari al 300% del valore complessivo di aggiudicazione di ciascun lotto.

Milano, 23.07.2019

Allegato 1 planimetria

Allegato 2 Progetto Parco Nord

IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Alberto Zoli
f.to digitalmente

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, si approvano, tramite accettazione delle condizioni in piattaforma Sintel, specificamente le disposizioni di cui agli articoli del presente Capitolato, qui di seguito citati:

1	Oggetto dell'appalto	3
2	Caratteristiche tecniche minime dei moduli e opere necessarie	3
3	Tempi di consegna, installazione e collaudo	5
4	Documentazione tecnica da produrre	5
5	Assistenza tecnica e manutenzione	6
6	Disposizioni in tema di sicurezza e qualità	6
7	Penalità	6
8	DISPOSIZIONI IN TEMA DI SICUREZZA E QUALITÀ	7
9	SICUREZZA E SALUTE NEI LUOGHI DI LAVORO	8
9.1	Stima dei Costi per la Sicurezza per Rischi Interferenziali	8
10	RESPONSABILITÀ E POLIZZA ASSICURATIVA	9
11	ESONERO DI RESPONSABILITÀ E TRASFERIMENTO DEI RISCHI	9
12	RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	10
13	CESSIONE DEL CONTRATTO O DEI CREDITI	10
14	DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO	11
15	SOTTOSCRIZIONE ED ESECUZIONE DEL CONTRATTO	11
16	FATTURAZIONE E PAGAMENTI	12
17	REVISIONE PERIODICA PREZZI	14
18	CONTESTAZIONI E CONTROVERSIE	14
19	DIRITTO DI RECESSO	14
20	CONVENZIONI CONSIP O PROCEDURA ESPLETATA DA SOGGETTI AGGREGATORI DI CUI ALL'ART. 37 DEL D. LGS 50/2016 IN APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DI CUI ALL'ART. 9, COMMA 3, DEL D. L. 66/2014	14
21	SPESE CONTRATTUALI	15
22	FORO COMPETENTE	15
23	BREVETTI E DIRITTI D'AUTORE	15
24	TERMINI E COMMUNICAZIONI	15

25	NORME DI RIFERIMENTO	15
26	ACCESSO AGLI ATTI	16
27	DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CODICE PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI REGOLEMENTO UE 2016/679 E D.LGS- 196/2003, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 101/2018.....	16
28	PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E CODICE DI COMPORTAMENTO 17	
29	PATTO DI INTEGRITÀ IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI REGIONALI	17
30	PATTO D'INTEGRITÀ.....	18
31	CLAUSOLA DI ESTENSIONE	18